Cassazione civile sez. I - 06/11/1999, n. 12357. Pres. De Musis. Est. Criscuolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel marzo del 1987 il tribunale di Pinerolo dichiarò il fallimento della C. s.n.c., con sede legale in Pinerolo, nonché dei soci illimitatamente responsabili, signori G. S. e L. B., entrambi residenti in OMISSIS alla via OMISSIS.

Il fallimento fu poi esteso al signor M. S., socio della s.n.c. C. receduto prima della dichiarazione di fallimento.

I signori G. S. e L. B., in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società C. proposero opposizione, deducendo: che il tribunale di Pinerolo era incompetente a dichiarare il fallimento, perché la sede legale della società (Pinerolo) non coincideva con la sede effettiva; che i falliti non erano stati convocati nell'udienza camerale in sede prefallimentare, come previsto dall'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 1970, n. 141; che la s.n.c. C. aveva natura d'impresa artigiana e dunque non era soggetta a fallimento.

L'opposizione fu respinta dal tribunale adito con sentenza depositata il 10 dicembre 1990, che però, a seguito d'impugnazione della società e dei soci, fu riformata dalla corte d'appello di Torino che, con sentenza del 20 luglio 1993 (passata in giudicato), revocò il fallimento. Anche il fallimento di M. S. fu revocato il 6 maggio 1994 (v. ricorso per cassazione, pag. 2).

Con citazione notificata il 7 novembre 1995 la s.n.c. C., in persona dei soci S. G. e B. L., nonché costoro personalmente e S. M. convennero in giudizio davanti al tribunale di Milano la presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, chiedendo il risarcimento dei danni loro arrecati dalla sentenza resa dal tribunale di Pinerolo il 10 dicembre 1990 che, secondo la tesi degli attori, aveva rinviato di anni la revoca del fallimento, con grave pregiudizio per gli istanti.

Essi chiesero che fosse accertata la responsabilità dei magistrati componenti del collegio, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettere a) e b) della legge n. 117 dei 1988, assumendo che vi sarebbe stata grave e inescusabile violazione dell'art. 15 della legge fallimentare, in quanto il collegio non avrebbe rilevato che nessuna valida comunicazione sarebbe stata effettuata al soggetti di cui era stato chiesto il fallimento.

L'amministrazione convenuta si costituì per resistere alla domanda, rilevando che nella specie il tribunale di Pinerolo aveva ritenuto la regolarità della contestata convocazione dei fallendi, sulla scorta di un accurato (ancorché erroneo) esame delle circostanze di fatto, diversamente interpretate rispetto all'assunto degli opponenti.

Il tribunale di Milano, pronunziando ai sensi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, con decreto del 25 novembre 1996 dichiarò inammissibile la domanda, ritenendo carenti i presupposti indicati dall'art. 2 della legge citata.

A seguito di reclamo degli attuali ricorrenti il provvedimento fu confermato dalla corte di appello di Milano con decreto depositato il 21 maggio 1997.

La corte territoriale osservò:

Che i reclamanti insistevano nella prospettazione di un errore "revocatorio", consistito nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza era invece evidenziata dalle risultanze all'epoca acquisite;

Che, in sede di esame di ammissibilità della domanda in questione, era compresa la verifica dei presupposti dell'azione elencati nell'art. 2 (della legge n. 117 del 1988);

Che, nel caso di specie, non si era trattato di un errore di fatto puramente percettivo, ma di un'errata valutazione del fatto e delle prove di esso, e ciò, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, non poteva dar luogo a responsabilità;

Che, infatti, il tribunale di Pinerolo, posto di fronte al motivo di opposizione concernente la mancata convocazione dei fallendi per l'udienza prevista dall'art. 15 L.F., non aveva banalmente omesso di prendere visione degli atti relativi a tale circostanza, nè aveva considerato sufficiente per decidere il generico fonogramma di "assicurazione" dei carabinieri incaricati della citazione, ma, con apposita ordinanza, aveva rimesso la causa in istruttoria, chiedendo ai carabinieri di OMISSIS "informazioni scritte....precisando dove, in che data e a mani di chi avvenne la consegna della citazione a comparire dinanzi il Tribunale";

Che, ricevuta l'articolata risposta del comandante della stazione, i giudici avevano poi ritenuto (erroneamente) valida la citazione di entrambi i falliti, ampiamente argomentando (pag. 6 e 7 della sentenza poi riformata) sulla sufficienza della convocazione telefonicamente comunicata a G. S., sulla certa riferibilità di essa alla C. e non ad altra società, sulla estensione della sua efficacia anche alla B., altra socia illimitatamente responsabile e convivente di S.;

Che tali argomenti erano stati censurati dalla corte d'appello di Torino, ma non già in base ad atti di causa trascurati dal tribunale, bensì per una diversa e più corretta valutazione di quegli stessi atti e dati di fatto;

Che nella sentenza di appello, non a caso, nell'affrontare il tema del difetto di convocazione si dava atto che già i primi giudici si erano fatti carico del problema e si diceva poi dell'ulteriore istruttoria svolta dalla corte per meglio chiarire il punto; che, quindi, da parte dei giudici di Pinerolo vi era stata un'errata valutazione delle risultanze di fatto, ma non una inescusabile negligenza nel prendere cognizione degli atti del procedimento, tutti in fatto presi in esame (nè il tribunale nè la corte di appello discutevano del documento prodotto dagli attori in sede di reclamo, documento, peraltro, che non dimostrava che il 3 marzo 1987 non fosse fissata l'udienza prefallimentare per la C. s.n.c., trattandosi di un registro degli atti compiuti e non di un ruolo per le incombenze fissate in quel giorno);

Che l'errore dei giudici di Pinerolo non rientrava, dunque, tra quelli produttivi di responsabilità civile.

Contro il suddetto decreto la s.n.c. C., in persona dei soci S. G. e B. L., nonché questi ultimi personalmente e il signor M. S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.

La presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sotto la rubrica "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 3 lettere a e b della legge n. 117 del 1988 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa ed insufficiente motivazione del decreto impugnato in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", i ricorrenti premettono di aver prospettato in citazione l'esistenza della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile (lettera a) e l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza era esclusa, in modo incontrastabile, dagli atti del procedimento (lettera b), secondo la previsione dell'art. 2, terzo comma, della legge 13 aprile 1988 n. 117.

Le due ipotesi sarebbero tra loro connesse, in quanto la mancata convocazione ex art. 15 della legge fallimentare sarebbe stata provata da documenti prodotti nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Pinerolo.

Se da un lato sarebbe pacifico che l'art 15 non richiede la comunicazione e la notificazione disciplinate dagli artt. 136 e seg. c.p.c., sarebbe altrettanto pacifico che l'inderogabile esigenza di assicurare il diritto alla difesa dell'imprenditore in sede pre - fallimentare (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del

1970) verrebbe assolta nel momento in cui l'imprenditore medesimo sia stato posto in grado di conoscere e contestare le ragioni dell'iniziativa assunta a suo carico.

Il rispetto dell'art. 15 non potrebbe prescindere da un atto di avviso o convocazione idoneo ad evidenziare una conoscenza effettiva o una conoscenza presumibile secondo le regole dell'ordinamento.

Nel caso specifico in cui l'imprenditore non si presenti all'udienza fissata per la sua audizione, il giudice sarebbe tenuto ad indagare con la diligenza richiesta dalla sua qualità professionale se l'omessa partecipazione al procedimento sia ascrivibile a colpevole inerzia dell'interessato o ad un difetto di comunicazione.

Nel caso de guo il tribunale di Pinerolo, investito del problema in sede di opposizione al fallimento, sarebbe stato tenuto a controllare quale tipo di comunicazione era stata effettuata e se essa era idonea allo scopo, cioè se nella realtà aveva raggiunto i destinatari fornendo loro le indicazioni relative al processo (data di convocazione, organo giurisdizionale, motivo della convocazione).

Il decreto impugnato avrebbe assolto l'operato dei magistrati di Pinerolo, dichiarando che essi non avrebbero banalmente omesso di prendere visione degli atti concernenti la mancata comparizione degli interessati per l'udienza prevista dall'art. 15 L.F., ma con apposita ordinanza avrebbero rimesso la causa in istruttoria chiedendo ai carabinieri informazioni scritte.

Tuttavia i ricorrenti non avrebbero censurato l'attività istruttoria del tribunale, bensì la motivazione che soltanto in apparenza sarebbe

frutto d'interpretazione, trattandosi invece di una "finzione" interpretativa.

Dalle stesse dichiarazioni dei carabinieri sarebbe risultato palese che comunque la B. non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione ed anche il tribunale sarebbe stato costretto ad ammetterlo, forzando però il dato fattuale e ritenendo contro ogni logica che la comunicazione telefonica al solo S. comportasse la conoscenza di detta comunicazione anche da parte della B., stante il rapporto di convivenza tra i due.

La motivazione sarebbe soltanto apparente, in quanto non fondata sul dato normativo nè sul dato istruttorio. La legge potrebbe essere violata sia applicandola, sia disapplicandola, sia applicandola male.

L'art. 15 L.F., quale risultante dopo la citata sentenza della Corte costituzionale, sarebbe di chiara e semplice lettura e, pertanto, costituirebbe un dato certo e incontrovertibile.

I documenti raccolti nel corso dell'istruttoria avrebbero dimostrato che i destinatari delle istanze di fallimento non avrebbero ricevuto una valida comunicazione, quale non potrebbe essere considerata una comunicazione telefonica in cui non era precisato il motivo della chiamata, l'organo dinanzi al quale i destinatari dovevano presentarsi e il nome dei destinatari. I detti documenti avrebbero altresì dimostrato che gli stessi carabinieri, incaricati di effettuare la comunicazione, avrebbero confuso due società: la s.r.l. immobiliare A. e la s.n.c. C., ed avrebbero avvisato soltanto la prima che a suo carico sarebbe stata avviata una procedura prefallimentare.

La colpa, qualificata come negligenza inescusabile, si ispirerebbe alla ratio dell'art. 2236 c.c., concernente la responsabilità professionale.
Il concetto di colpa grave comprenderebbe tanto gli errori non scusabili per la loro grossolanità quanto le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento o di preparazione, che una data professione richiede o che la reputazione di un professionista dà motivo di ritenere esistente.; (*) comprenderebbe altresì la temerarietà ed ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati dal cliente ad un prestatore d'opera intellettuale. La definizione, si attaglierebbe alla normativa in esame, operate le dovute interpolazioni.
Definito il concetto di colpa inescusabile, si comprenderebbe l'errore della corte milanese, nell'avere ritenuto che i magistrati di Pinerolo avessero svolto una lecita attività d'interpretazione delle norme di diritto e di valutazione dei fatti e delle prove, tale da escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2 comma secondo della legge n. 117 del 1988.
Infatti dai documenti risulterebbe che: a) nel fascicolo prefallimentare non vi sarebbe traccia del verbale nel quale il G.R. avrebbe dovuto dare atto della mancata comparizione delle parti, della regolarità delle comunicazioni e di quant'altro verrebbe verbalizzato in udienza. Mancherebbe altresì qualunque comunicazione della data d'udienza sulla copertina; b) I carabinieri di OMISSIS avrebbero effettuato una sola comunicazione, per telefono, riguardante la società A. e detta comunicazione sarebbe stata inoltrata al signor G. S., all'epoca uno dei soci di tale società, nessun'altra interpretazione potendosi dare

alla risposta dei carabinieri medesimi; c) non sarebbe credibile che, come affermato dai giudici del tribunale, alla stessa udienza (3-3-87) ed alle (*) stessa ora (h. 15) fossero state fissate due udienze prefallimentari: quella relativa alla s.n.c. C. e quella relativa alla s.r.l. Immobiliare A., ed esse, comunque, non avrebbero potuto avere un unico numero di protocollo, come affermato dai magistrati; d) la corte d'appello di Torino avrebbe stigmatizzato l'operato dei giudici di Pinerolo non per l'istruttoria svolta ma per la motivazione della sentenza, che sarebbe stata ribaltata (le argomentazioni della corte torinese sono trascritte in ricorso, pag. 8 - 10).

I ricorrenti richiamano poi "integralmente le doglianze mosse in atti in relazione al fatto che il fallimento non sia stato revocato in prime cure nonostante l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pinerolo e l'iscrizione dei falliti all'albo artigiano".

Essi, pertanto, chiedono che questa corte, ai sensi dell'art. 5 comma quarto della legge n. 117 del 1988, dichiari ammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata con la citazione notificata il 7 novembre 1995, rinviando la causa al tribunale di Milano per la prosecuzione del giudizio con vittoria di spese del procedimento nei suoi diversi gradi.

Il ricorso non è fondato.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, il cui articolo 2, comma terzo, definisce come colpa grave del magistrato: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa

dagli atti del procedimento. La norma prevede poi altre due ipotesi che qui non rilevano, perché il ricorso è imperniato sui precetti ora ricordati. I quali, peraltro, vanno letti (come gli altri) in correlazione col dettato dello stesso art. 2, secondo comma, della legge n. 117 del 1988, alla stregua del quale "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove".

Il sistema così delineato, dunque. non si limita ad un rinvio alla nozione generale di colpa grave, come fa invece l'art. 2236 c.c., quando la prestazione del professionista intellettuale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (onde il richiamo a quest'ultima norma, da parte dei ricorrenti, non è pertinente, a parte la diversità di ruoli esistente tra il libero professionista e il magistrato). Il detto sistema, invece, procede ad una definizione dei casi costituenti colpa grave, introducendo una clausola di "chiusura" per l'attività d'interpretazione di norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove. Il che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, la quale è connotata da scelte sovente basate su diversità d'interpretazioni, con conseguente possibilità di un'indiscriminata dilatazione del concetto di colpa grave. Il legislatore ha inteso evitare tale risultato, e perciò - nel tipizzare le ipotesi di colpa grave - ha previsto che essa debba essere dovuta a negligenza inescusabile. Come questa corte ha già posto in luce, tale qualificazione della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante esplicitazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza,

nel senso di esigere che essa si presenti come "non spiegabile", vale a dire senza agganci con le particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile - anche se non giustificato - l'errore del giudice (Cass., 26 luglio 1994, n.6950).

Ciò chiarito sul piano generale, e venendo alla fattispecie, non è qui in discussione l'erroneità della sentenza del tribunale di Pinerolo, da cui la presente vicenda prende le mosse, in quanto tale erroneità è stata rilevata e corretta dalla sentenza della corte d'appello di Torino che revocò il fallimento ed è passata in giudicato.

Si tratta invece di valutare se sussistano i presupposti di cui all'art. 2 per dare ingresso alla pretesa risarcitoria (art. 5, comma terzo, della legge n. 117 del 1988: cfr. Cass., 9 settembre 1995, n. 9511). A tale quesito la corte territoriale, col decreto in questa sede impugnato (confermativo di analogo provvedimento del tribunale), ha dato risposta negativa. Ed il decreto si sottrae alle censure dei ricorrenti.

La corte milanese, invero, ha rimarcato:

Che, nel caso di specie, il tribunale non era incorso in un errore di fatto puramente "percettivo", ma in un'errata valutazione del fatto e delle prove di esso;

Che, infatti, quel giudice, posto di fronte al motivo di opposizione concernente la mancata convocazione degli interessati per l'udienza prevista dall'art. 15 L.F., non aveva trascurato di prendere visione degli atti, nè aveva considerato sufficiente il generico fonogramma di "assicurazione" dei carabinieri incaricati della citazione, ma aveva, con apposita ordinanza, rimesso la causa in istruttoria, richiedendo ai

carabinieri di OMISSIS informazioni scritte (come esposto in narrativa);

Che, ricevuta l'articolata risposta del comandante della stazione, il tribunale aveva ritenuto (erroneamente) valida la citazione di entrambi i falliti, ampiamente argomentando (sul punto nel decreto vi è uno specifico richiamo per relationem alle pagine 6 e 7 della sentenza poi riformata) sulla sufficienza della convocazione telefonicamente, comunicata a G. S., sulla certa riferibilità di essa alla C. e non ad altra società, sull'estensione della sua efficacia anche alla B., altra socia illimitatamente responsabile e convivente delloS..

Come si vede la corte distrettuale ha dato sufficiente conto del percorso argomentativo e del criterio logico seguiti per pervenire alla pronunzia qui impugnata, onde non è ravvisabile il denunziato difetto di motivazione, attraverso il quale in realtà i ricorrenti sollecitano un (non consentito in sede di legittimità) diverso apprezzamento dei fatti e delle prove.

Nè sussiste la dedotta violazione riferita all'art. 2, comma 3°, lettere a) e b) della legge n. 117 del 1988.

Gli stessi ricorrenti rilevano (pag. 4 del ricorso per cassazione) che l'art. 15 L.F. (nel testo risultante dopo la sentenza n. 141 del 1970 della Corte costituzionale) non richiede la comunicazione e la notificazione disciplinate dagli artt. 136 e seg. c.p.c., ed in effetti - avuto riguardo alle ragioni di urgenza e tempestività caratterizzanti la procedura fallimentare - imprescindibile si rivela l'informazione, diretta all'imprenditore, dell'esistenza di un procedimento a suo carico, al fine di permettergli un'adeguata difesa. I mezzi da

impiegare per la convocazione, tuttavia, non sono necessariamente la comunicazione o la notificazione previste dal codice di procedura civile, ma essa può avvenire anche in forme atipiche (come la convocazione eseguita tramite polizia giudiziaria), purché idonee al raggiungimento dello scopo.

Nel caso in esame furono officiati i carabinieri e sull'attività da loro svolta il tribunale, in sede di giudizio di opposizione, condusse appositi accertamenti, pervenendo a concludere: che la convocazione era avvenuta mediante comunicazione telefonica con S. G.; che la convocazione doveva ritenersi altresì valida nei confronti della B., anch'essa destinataria della richiesta di citazione, stante il rapporto di convivenza con lo S. (tale convivenza non risulta contestata); che la convocazione riguardava la s.n.c. C. e non un'altra società la s.r.l. Immobiliare A.), come emergeva dal fatto che la richiesta di citazione era relativa sia allo S. che alla B., che il telex di conferma della citazione si riferiva sicuramente a detta richiesta (in quanto menzionava il numero di protocollo - n. 52-8-2 - e la data di ricevimento della stessa), e che la lettera con le informazioni inviate dai carabinieri di OMISSIS era relativa proprio al menzionato telex in quanto ne indicava il numero di protocollo (così la sentenza del tribunale, a pag. 7, richiamata espressamente dal decreto della corte d'appello a pag. 4).

Dalla sentenza della corte di appello di Torino (trascritta tra virgolette a pag. 8 del ricorso per cassazione) si apprende che il fonogramma n. 52-8-2, a richiesta del tribunale, sezione fallimentare, citava a comparire per essere sentiti in affari di giustizia lo S. e la B..

Orbene, il ragionamento svolto dai giudici di Pinerolo presenta delle lacune (specialmente sul piano delle inferenze adottate) e delle imprecisioni, che sono poi alla base della pronunzia di riforma adottata dalla corte d'appello di Torino, con conseguente revoca del fallimento. Ma non può certo affermarsi che esso soltanto in apparenza sarebbe frutto di interpretazione, risolvendosi invece in una "finzione" interpretativa.

È ravvisabile un errore ermeneutico nella lettura dell'art. 15 della legge fallimentare, nel testo vigente. Sono ravvisabili le lacune e le imprecisioni di cui ora si è detto. Ma tutto ciò va collocato in un contesto nel quale: 1) è certo che a G. S. una convocazione (si pure mediante il telefono) fu inoltrata dai carabinieri di OMISSIS; 2) tale convocazione fu eseguita a seguito di fonogramma numero 52-8-2 "ove, a richiesta del Tribunale, sezione fallimentare, sono citati a comparire per essere sentiti in affari di giustizia lo S. e la B." (così la sentenza della corte d'appello di Torino, trascritta tra virgolette a pag. 8 del ricorso per cassazione); 3) il rapporto di convivenza tra lo S. e la B. (rapporto affermato nel decreto qui impugnato e non messo in discussione dai ricorrenti) poteva rendere carente la prova (come ritenuto dalla corte torinese), ma non irragionevole o macroscopicamente errata l'inferenza, che anche la B. fosse stata edotta della convocazione, in un sistema nel quale il rapporto di convivenza assume rilievo anche ai fini della notificazione in senso formale, (arg. ex art. 139 c.p.c.); 4) la riferibilità della convocazione alla società C. ha formato oggetto di specifico esame da parte del tribunale, il quale è pervenuto a conclusioni errate, ma certamente

non è stato negligente appunto perché si è fatto carico di condurre un'analisi ed una valutazione apposita sul punto, che dunque non è stato ignorato; 5) la circostanza che la convocazione riguardasse la sezione fallimentare "non era certo idonea a fornire quei dati che di necessità una convocazione in camera di consiglio per l'apertura del giudizio di fallimento impone" (come affermato dalla corte d'appello di Torino, riportata nel ricorso per cassazione), ma poteva pur costituire un elemento orientativo, idoneo a rendere comprensibile l'erroneo convincimento del tribunale circa il fatto che la convocazione fosse andata a buon fine.

Sulla scorta di tali argomenti, deve rilevarsi che la citata lettera b) del terzo comma dell'art. 2 considera il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, e dunque attribuisce rilevanza, sempre che sia da ascrivere a negligenza inescusabile, all'errore "revocatorio" consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite.

Non è quindi riconducibile nell'area di applicazione della disposizione in esame il diverso caso in cui il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti (come accertato nei gradi successivi), elementi che però abbiano formato oggetto di esame e valutazione.

In tal caso si è in presenza non di violazione di legge, o di affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti (nell'uno e nell'altro caso per inescusabile negligenza del giudicante), bensì di errata valutazione dei dati acquisiti, non rientrante nelle

ipotesi produttive di responsabilità civile, come correttamente ritenuto dal decreto in questa sede impugnato.

Nella parte finale dell'impugnazione i ricorrenti richiamano "integralmente" le doglianze mosse in atti in relazione al fatto che il fallimento non sia stato revocato in prime cure nonostante l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pinerolo e l'iscrizione dei falliti all'Albo artigiano".

La deduzione è però inammissibile per la sua genericità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass., 5 aprile 1997, n. 2965; 25 maggio 1995, n. 5748), che non è rispettato con il mero richiamo alle "doglianze mosse in atti", senza alcuna sia pur sommaria esposizione dei motivi addotti a sostegno di esse (nella specie l'asserita incompetenza per territorio del tribunale di Pinerolo e l'iscrizione dei falliti nell'albo artigiano restano semplici allegazioni dei ricorrenti, i quali non deducono neppure che sui punti suddetti vi sarebbe stata un'omessa valutazione da parte della corte territoriale in sede di reclamo).

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.